



D.i.Re

Donne in Rete contro la violenza

Senato
XVIII LEGISLATURA
Commissione Giustizia
Audizione ddl nn.1076, n. 1134, n.1166
dell'Associazione D.i.Re Donne in Rete contro la violenza

Analisi tecnica, osservazioni dei DDL nn. 1076, n. 1134, n. 1166

DELL'ASSOCIAZIONE D.i.Re¹

L'Associazione D.i.Re, Donne in Rete contro la violenza ringrazia Presidente e componenti della Commissione per l'invito e l'audizione.

L'associazione Nazionale "D.i.Re, Donne in Rete contro la violenza"², da anni svolge una costante attività di contrasto alla violenza maschile contro le donne e di coordinamento delle risorse territoriali disponibili su tutto il territorio nazionale, anche attraverso una formazione specifica rivolta a operatrici e operatori che a vario titolo si occupano di violenza maschile contro le donne.

D.i.Re rappresenta ad oggi 80 Associazioni di donne che gestiscono Centri antiviolenza e Case Rifugio operanti a livello locale in tutta Italia. La nascita di D.i.Re ha segnato una tappa importante per il movimento delle donne in Italia ed è il risultato di un lungo percorso e di un'esperienza di oltre 30 anni.

D.i.Re lavora in ambito nazionale, europeo e internazionale in sinergia con altre reti di associazioni di donne: la rete europea "WAVE – Women Against Violence Europe", di cui è parte e punto di coordinamento per l'Italia, la "European Women's Lobby (EWL) " e la rete internazionale dei Centri antiviolenza "GNWS – Global Network of Women's Shelter".

D.i.Re ha ottenuto nel 2014 lo status consultivo nel Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ed è iscritta all'anagrafe delle organizzazioni non governative dell'Onu e al registro Unar.

¹ Redatta a cura delle avv. te Elena Biaggioni,, Francesca Garisto, e Luisa Bontempi

² <http://www.direcontrolavioenza.it/>

Le presenti note relative ai DDL vogliono essere uno spunto di riflessione sull'efficacia delle norme proposte a partire dal punto di osservazione privilegiato di chi lavora quotidianamente con le donne in uscita dalla violenza, ne ascolta esigenze, richieste e bisogni.

I Centri Antiviolenza raccolgono le istanze delle donne in uscita dalla violenza e i problemi che affrontano nell'accesso alla giustizia ed è da questa prospettiva che analizziamo le proposte normative relative alla diffusione non consensuale di immagini relative alla sessualità o intimità.

L'Associazione D.i.Re è stata audita da questa spettabile Commissione già in occasione dell'approvazione del cd. Codice Rosso e già in quella sede aveva esplicitato **la necessità di correggere almeno un fondamentale passaggio relativo alla formulazione del primo comma dell'art. 612 ter c.p.**, si rinvia in ogni caso a tale intervento e si insiste per tale correzione, associandoci sin d'ora (e in calce a questa analisi) alla proposta formulazione esposta dall'avv. Gian Marco Caletti e dalla Prof.ssa Kolis Summerer e acquisita agli atti delle audizioni di questa Ill.ma Commissione.

*** **

Si impongono alcune **considerazioni generali**:

1. Denominazione e collocazione sistematica

Le norme contro la diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite o intime sono necessarie per colmare il vuoto normativo di tutela di fronte a un fenomeno di recente emersione e di allarmante diffusione che ha ripercussioni gravissime su chi ne è vittima. Il fenomeno è molto più ampio e diffuso di quanto normato nell'art. 612 ter c.p. e di quanto racchiuso nei DDL in commento, ma in questa sede rileva l'analisi immediata del dato normativo senza allargare il campo.

Sono necessarie due specificazioni in premessa, l'una relativa alla denominazione del fenomeno, l'altra sulla sua collocazione sistematica.

La denominazione "*revenge porn*", sorta nel mondo anglosassone e immediatamente adottata dal linguaggio della comunicazione (e adottata diffusamente anche dai vari interventi avanti a questa

Ill.ma Commissione), pur suggestiva, è stata criticata da molte vittime e loro associazioni perchè presenta due grossi limiti: da un lato il richiamo alla pornografia connette qualsiasi immagine sessualmente esplicita e consensuale a immagini “oscene”, con connotazione evidentemente negativa, includendo anche la persona ritratta nell’immagine in una definizione di qualcosa di riprovevole e osceno; dall’altro l’idea di vendetta che richiama un meccanismo di riparazione di un torto subito, in tal modo significando che vi sia una qualche “colpa” della vittima.

Non sono considerazioni di poco conto: la vittima della diffusione di immagini sessualmente esplicite non è né una porno star, né portatrice di qualche “colpa”. La diffusione delle immagini è solo una minaccia, un’azione di intimidazione e violenza nei confronti di una persona (nella maggior parte dei casi donna) che è semplicemente colpevole di voler interrompere una relazione. È uno dei tanti modi in cui si vuole esercitare un controllo sulla vita e sul corpo di una donna. È importante evitare quindi una vittimizzazione secondaria che parte già dalla denominazione della condotta.

È anche importante una seria riflessione sulla collocazione sistematica: la collocazione attuale entro i delitti contro la libertà morale è senz’altro migliore della proposta di collocare la norma nel cd. codice della privacy. Il bene giuridico protetto e il nucleo dell’intera norma dovrebbe essere la libertà di autodeterminazione della persona in relazione al proprio corpo e alla sessualità, per tale ragione si potrebbe pensare ad una collocazione all’interno delle norme sulla libertà sessuale. Chiarire l’oggetto della tutela potrebbe essere utile nel caso in cui la condotta della diffusione delle immagini sessualmente esplicite sia uno dei modi in cui si esplica la condotta persecutoria di cui all’art. 612 bis c.p.. Il rischio è che, grazie alla clausola di sussidiarietà, la specifica condotta della diffusione delle immagini sessualmente esplicite, se commessa in un pattern rilevante ai fini della sussistenza dell’art. 612 bis c.p., perda la propria specificità.

2. Rimedi urgenti e loro attivazione

L’esperienza dei Centri Antiviolenza insegna che spesso la diffusione di immagini sessualmente esplicite si inserisce in un contesto di violenza più diffuso. Non bisogna pensare alla diffusione di immagini sessualmente esplicite solo come singola occasionale condotta, magari svolta con leggerezza connessa all’uso sconsiderato dei social media. In molti – troppi – casi, la diffusione

delle immagini sessualmente esplicite è da collocarsi in contesto di sopraffazione, violenza, fisica e psicologica e ancor più spesso nella convinzione di avere il potere di disporre del corpo di una donna. In contesti come quelli appena illustrati, la donna è spesso ricattata con la minaccia di diffondere video/immagini sessualmente espliciti, magari captate inizialmente con il consenso della stessa. È importante che si pensi a modalità di attivazione urgenti per intervenire già di fronte alla minaccia.

Quando poi le immagini sono state divulgate è cruciale la collaborazione, anche imposta, dei provider per la rimozione delle stesse. Le donne esposte a diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite chiedono soprattutto che tali immagini siano tempestivamente ed efficacemente rimosse! Si dovrebbe quindi prevedere un meccanismo semplificato di attivazione dei provider, delle piattaforme varie, **con sanzioni importanti in caso di inerzia**. L'intervento sulla diffusione è la parte che deve essere più sviluppata: come sempre l'introduzione di una fattispecie di reato è meccanismo semplice e gratuito, renderla efficace è il momento più difficile: senza meccanismi di rimozione urgente ed efficaci, la mera punizione diventa insufficiente.

3. necessità di coordinamento con le altre norme in materia di violenza di genere

Per una tecnica legislativa non sempre coerente, la normativa in materia di violenza di genere è trattata nei codici penale e di procedura penale con due tipologie di rinvio: da un lato con il riferimento a reati commessi con violenza alla persona (artt. 299 c.p.p. e 408 c.p.p.), in altri casi con il rinvio espresso alle disposizioni del codice penale e l'analitico richiamo delle singole fattispecie (ad es. l'art. 165 c.p. co. 2 di recente introduzione che richiama espressamente gli artt. 612 bis, 572 c.p. ed altri). Sarà necessario coordinare le norme con i nuovi reati introdotti includendo il 612 ter c.p. per ovvia omogeneità applicativa, non si comprende per esempio perché l'art. 2 della l. 69/2919 non ricomprenda l'art. 612 ter c.p. tra le ipotesi per cui il PM deve sentire la persona offesa entro 3 giorni. Tra le norme da coordinare, il TU Spese di giustizia (TU 115/2002) laddove dovrebbe essere inclusa, tra le fattispecie per cui può essere richiesto il patrocinio a spese dello Stato indipendente dal reddito, la nuova fattispecie di cui all'art. 612 *ter* c.p.

DDL 1076

1. Distinzione tra pubblicare/diffondere

Si tratta di distinzione probabilmente inutile o contro produttore: se l'intento è di distinguere tra chi diffonde l'immagine in prima battuta e coloro i quali la rendono "virale" diffondendola a propria volta in secondo momento, la tecnica legislativa è fallace. Specificare la modalità tecnica di divulgazione (pubblicare/diffondere) rischia di restringere le condotte punite. Un esempio: su whatsApp non si "pubblica", ma si invia, mentre su Facebook si "pubblica" o si "posta" e lo stesso dicasi per i blog, si pubblica su Twitter, e in molti casi banalmente si "condivide". Inserire queste distinzioni tecniche rischia di lasciare vuoti di tutela ingiustificati. Meglio la dizione usata nella formulazione dell'attuale art. 612 ter c.p. con le specificazioni che saranno indicate oltre.

2. Elemento psicologico del reato. Dolo specifico da eliminare

L'esperienza di altri paesi insegna che l'introduzione del dolo specifico rende la prova estremamente difficile. La diffusione di immagini sessualmente esplicite deve essere punita in sé, **il disvalore sociale della condotta prescinde le finalità della divulgazione, sia per vendetta, per superficialità, per gioco, per denaro, per qualsiasi ragione**, si tratta di condotta estremamente grave che merita tutela estesa.

3. Secondi divulgatori

La punizione di chi diffonde le immagini in seconda battuta è condivisibile, come è condivisibile differenziare dal punto di vista della pena (in fondo un conto è violare la fiducia di una persona che ha condiviso una propria immagine/video in ragione di una relazione personale, altro è partecipare alla diffusione successiva), ma la previsione della multa è francamente prevederle l'assoluta impunità.

4. Circostanze

Pare condivisibile inserire circostanze aggravanti relative al pregresso rapporto affettivo, mentre il divieto di bilanciamento pare inutilmente oneroso. Introdurre l'ipotesi specifica della morte quale conseguenza della condotta (probabilmente collegata ai fatti di cronaca che hanno posto in evidenza

la necessità di normare il fenomeno) sembra ridondante e di difficile attuazione: la prova del nesso di causalità è particolarmente ardua e ove possibile è coperto dall'art. 586 c.p.

5. Procedibilità

Bene la procedibilità a querela e l'estensione della stessa nei 6 mesi.

6. Definizione di immagini

La definizione offerta, se da un lato risponde alla necessità di determinatezza del precetto penale, è in questo caso eccessivamente restrittiva e rischia ancora una volta di lasciare spazi di impunità rilevanti. Nella definizione qui offerta, per esempio, non sembrerebbero essere incluse le immagini discinte inviate spesso tra adolescenti, dove non c'è alcuna "attività" sessuale, solo magari nudi espliciti.

Art. 2 – gestori

Questo articolo è molto interessante e interviene laddove il bisogno è più stringente: la necessità di intervenire tempestivamente sulla rimozione delle immagini e dei video.

Si tratta in parte di sovrapposizione con quanto disposto per il cyberbullismo, bene quindi la responsabilità dei gestori/provider/piattaforme, ma vanno introdotte sanzioni significative per l'eventualità di non attivazione immediata e dovrebbe essere consentita la richiesta/attivazione autonoma da parte del minore infraquattordicenne o infrasedicenne o l'attivazione da parte dello stesso PM.

Art. 3 sensibilizzazione

Ancora una volta la norma più importante è sprovvista di risorse finanziarie, laddove vi sarebbe massimo bisogno.

DDL 1166

1. Collocazione sistematica, definizione e dolo specifico

Come già esposto sopra si ritiene la collocazione nel codice della privacy assolutamente sbagliato e contro produttore (vedi sopra).

La stessa dicitura di “dati personali idonei a rivelare la vita sessuale” non è calzante e devia dalla tutela necessaria che non è la riservatezza della vita sessuale, quanto la libertà e autodeterminazione in relazione ad essa.

Valga quanto già detto sopra in relazione al dolo specifico.

2. Esclusione dal patteggiamento e interdizioni

Pare irragionevole che la condotta si escluda dalla possibilità di accedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti, così come l'interdizione.

Art. 2 coordinamento con norme sul cyberbullismo

Bene il coordinamento e la previsione di richiesta autonoma del minore ultra quattordicenne, ma servono sanzioni per il caso di inattività del gestore.

DDL 1134

1. Definizione delle immagini e descrizione condotta

Ancora una volta: “immagini a carattere sessuale” pare riduttivo, poco esplicativo e rischia di escludere immagini rilevanti. Lo stesso dicasi per la specificazione delle immagini acquisite “sotto la ragionevole aspettativa della riservatezza” dicitura che creerebbe solo enormi problemi di prova, del tutto irragionevole ed inutile.

2. Aumenti di pena

Delle ipotesi specifiche di aumento di pena è rilevante e interessante solo quella che prevede (unica tra i disegni di legge analizzati) l'eventualità dell'inserimento di dettagli utili a rintracciare ed individuare il soggetto ritratto. Si tratta di ipotesi specifica, nota nella casistica e particolarmente insidiosa, che andrebbe effettivamente considerata di maggior allarme e quindi meritevole di aggravamento edittale.

Conclusioni.

In ottica di intervento di massima efficacia, sarebbe opportuno lavorare semplicemente su modifiche dell'art. 612 ter c.p. come introdotto da recente disposizione, apportando correttivi assolutamente necessari, quali l'ipotesi del "sexting" nel primo comma (come già illustrato nell'audizione relativa) e inserendo il richiamo espresso alle disposizioni previste per il contrasto al cyberbullismo.

Aderiamo quindi alla proposta fatta dall'associazione "insieme in rete" con l'avv. G.M. Caletti e la Prof. Kolis Summerer, già sentiti da questa Commissione di intervenire come segue:

«Art. 612-ter. – (Diffusione **non consensuale** di immagini o video sessualmente espliciti) –

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati, sottratti o ricevuti dalle persone raffiguratevi, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a ... anni e con la multa da euro ... a euro

La ~~stessa~~ pena di ...¹ si applica a chi, avendo ricevuto da terzi o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La disposizione del primo comma si applica anche quando il materiale oggetto delle condotte rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando tecniche di elaborazione grafica non associate in tutte o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali, ma la pena è diminuita di un terzo.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

*La pena è aumentata ~~da un terzo alla metà~~ se i fatti sono commessi in danno **di un minore o di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica** ~~o in danno di una donna in stato di gravidanza~~.*

La pena è aumentata se alla diffusione delle immagini si accompagnano informazioni relative alla persona rappresentata.

*Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al **quinto** comma, nonché quando il fatto è*

connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».